



Sent. n. 595/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Tommaso Miele	Presidente
Dott. Massimo Balestieri	Consigliere
Dott. Giovanni Guida	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 79255** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti di **D'Amato Alessio**, rappresentato e difeso dall'Avv. Piazza Angelo, **Schiavetti Egidio**, rappresentato e difeso dall'Avv. Terracciano Gennaro, **Concutelli Barbara** e **Associazione "Fondazione Italia-Amazzonia"**, rappresentati e difesi dall'Avv. De Napoli Francesca, nonché nei confronti di **Sinibaldi Simona**, rappresentata e difesa dall'Avv. Mele Enrico;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 18 luglio 2022, con

l'assistenza del Segretario di udienza Dott. Emiliano Faiola, il relatore Consigliere Giovanni Guida, il Vice Proc. Gen. Barbara Pezzilli in rappresentanza della Procura regionale attrice e gli avv.ti Piazza, Terracciano, De Napoli e Mele.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 22 dicembre 2021, ritualmente notificato agli odierni convenuti e depositato nella Segreteria della Sezione il 23 dicembre 2021 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione le ora ricordate parti, in quanto avrebbero concorso nella causazione di un danno erariale, pari ad euro 275.000,00, determinato dall'ipotizzata illecita percezione di contributi pubblici erogati dalla Regione Lazio, negli anni tra il 2005 e il 2008, all'Associazione "Fondazione Italia-Amazzonia Onlus".

2. Espone ancora la Procura regionale presso questa Sezione che tali contributi sarebbero stati, invece, utilizzati indebitamente per finanziare l'attività politica dell'associazione Rosso-Verde e del gruppo consiliare "Ambiente e Lavoro", riconducibile al dott. D'Amato, consigliere regionale *pro tempore*, che sarebbe da considerarsi quale «*effettivo dominus di*

entrambe le associazioni che dirigeva di fatto attraverso i suoi stretti collaboratori [convenuti nel presente giudizio] ... sovrintendendo alla sistematica commistione e promiscuità gestoria tra le predette associazioni funzionale alla sovrapposizione delle iniziative intraprese nel periodo considerato, finalizzate allo sviamento dei contributi regionali per finanziare il progetto politico di cui era promotore. Nonché quale Consigliere e capogruppo del Gruppo consiliare "Ambiente e Lavoro" in rapporto di servizio onorario, in palese conflitto di interessi e venendo meno al dovere fedeltà - spendendo tali qualità e dando indicazione di utilizzare la sede del Gruppo consiliare (articolazione /organo interno dell'assemblea regionale) come punto di riferimento per le attività dalle associazioni di cui era dominus - ha illecitamente approfittato della funzione istituzionale ricoperta consapevolmente facendo gravare sul bilancio regionale spese e costi privi di alcun interesse pubblico e generale, che avrebbero dovuto essere invece sostenuti in definitiva dal Gruppo Consiliare in discorso e da lui stesso con fondi propri e non già dell'amministrazione di appartenenza, ponendo in essere una gravissima

deviazione modale dai canoni di condotta fissati dall'ordinamento giuridico quale rappresentante dei cittadini regionali oltre che in violazione dei principi di trasparenza, buon andamento, imparzialità; più nello specifico, secondo la prospettazione della Procura erariale, i convenuti avrebbero creato un vero e proprio "sistema gestorio, finalizzato all'indebita percezione e sviamento dei contributi regionali in discorso». Tale sistema si sarebbe basato sulla presentazione dei progetti da parte dell'associazione "Fondazione Italia Amazzonia Onlus" ai fini dell'assegnazione dei contributi regionali, che avrebbe «costituito il mero pretesto e al contempo il modo per far gravare sul bilancio regionale i costi per le attività di propaganda e promozione del progetto politico ed elettorale ideato e propugnato dal Consigliere D'Amato, Capo Gruppo di "Ambiente e Lavoro" oltre che Presidente dell'Associazione Rosso Verde, e che a ciò fosse preordinata la gestione delle due associazioni da parte di D'Amato, Concutelli e Schiavetti, con la collaborazione di Sinibaldi, nella piena consapevolezza che fossero da considerarsi una cosa sola nonché l'intreccio - strumentalmente precostituito - tra le associazioni ed il Gruppo "Ambiente Lavoro"».

2.1. Viene, altresì, evidenziato dalla Procura erariale, ai fini della ricostruzione di un'imputazione a titolo di dolo delle condotte ascritte agli odierni convenuti, che *«tutti i sodali fossero pienamente e reciprocamente consapevoli delle loro condotte e che, a tal fine, abbiano intenzionalmente agito al fine di conseguire l'intento distrattivo in danno della P.A», con la conseguente "imputazione del danno in solido tra tutti i convenuti in parti uguali».*

2.2. Infine, per quanto riguarda la rappresentazione degli elementi di approfondimento relativi ai singoli contributi regionali, che, nella prospettazione della procura sarebbero stati oggetto di *mala gestio* da parte degli odierni convenuti, la citazione, dopo averne fatto un'approfondita disanima, rinvia comunque all'analisi di dettaglio operata dalla G.d.f. in sede istruttoria contabile e dalla P.G., nell'ambito delle indagini condotte in sede penale, integralmente versate in atti.

3. I convenuti si sono costituiti con il deposito di comparse di costituzione, nelle quali i difensori, nel fare congiuntamente istanza di rito abbreviato e nel respingere ogni addebito di responsabilità mosso dalla Procura attrice nei confronti dei propri

assistiti in relazione ai fatti esposti nell'atto di citazione, evidenziano preliminarmente:

o *"la vetustà dei fatti contestati, che risalgono al periodo 2005-2008";*

o *"che la Relazione conclusiva della GdF, cui si basa l'impianto accusatorio, si fonda sulle indagini penali esperite oltre un decennio fa dalla P.G. nella fase preliminare di un procedimento penale definito nell'anno 2016 con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti degli odierni istanti e, dunque, su elementi mai sottoposti ad alcun vaglio dibattimentale ed in ordine ai quali non è stata svolta alcuna attività difensiva";*

o *"che le suddette circostanze rendono, oggi, a distanza di oltre 17 anni dai fatti contestati e di oltre 8 anni dalle indagini preliminari penali, oltremodo gravoso l'esercizio del diritto di difesa degli odierni istanti, i quali sono costretti a subire gli inevitabili effetti, anche mediatici, della presente azione contabile, con le ben immaginabili conseguenze, anche in termini di immagine".*

3.1. Venendo a richiamare, in via sintetica, le eccezioni svolte dalle difese delle parti convenute,

quella del dott. D'Amato evidenzia in particolare:

- a) l'irragionevole durata dell'istruttoria, essendo stato l'invito a dedurre notificato a febbraio 2021, pur risalendo i fatti contestati al periodo 2005-2008 e l'apertura dell'istruttoria al marzo 2014, con conseguente lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito e prescrizione della pretesa azionata, anche considerando come *dies a quo*, non quello antecedente in cui si è verificato il fatto dannoso (2005-2008), ma quello più recente dell'apertura dell'istruttoria (marzo 2014);
- b) l'assenza, in forza dell'applicabilità dell'art. 21, c. 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, degli elementi che possono indurre a qualificare la condotta come dolosa;
- c) la completa estraneità del convenuto dall'attività di gestione dell'Associazione "Fondazione Italia Amazzonia Onlus", in cui dal 27 febbraio 2006 ricopriva la carica onorifica di "presidente onorario";
- d) l'assenza di prova a supporto della prospettazione accusatoria, in quanto «*le c.d. "fonti di prova" poste a fondamento degli esiti della Relazione conclusiva della GdF non sono altro che atti delle*

indagini penali esperite oltre un decennio fa dalla PG nella fase preliminare e mai sottoposti ad alcun vaglio o contraddittorio dibattimentale: trattasi, pertanto, di elementi del tutto privi di rilevanza giuridica e/o attendibilità ai fini che ci occupano»;

e) la circostanza che l'Associazione Italia-Amazzonia, «negli anni in cui ha operato, ha sempre svolto, con grande dedizione, gli scopi sociali per i quali era stata istituita, realizzando importanti iniziative anche grazie ai contributi erogati dalla Regione Lazio proprio in ragione della serietà della programmazione prevista e attuata in favore delle popolazioni amazzoniche dalla predetta Associazione».

3.2. La difesa del convenuto Egidio Schiavetti, oltre a svolgere considerazioni analoghe a quelle proposte dal convenuto D'Amato in ordine alla prescrizione della pretesa azionata, evidenzia, nel merito, come non vi sarebbe stato nessuno sviamento o distrazione dei fondi regionali ricevuti ad opera dello Schiavetti, in quanto l'Associazione avrebbe realizzato tutti gli interventi programmati. Al contempo, rispetto la specifica posizione di quest'ultimo, si rappresenta che la circostanza che

lo stesso «sia stato Socio fondatore dell'Associazione allora beneficiaria dei contributi nonché dell'Associazione RossoVerde, oltre che funzionario Regionale e allora Capo segreteria del Consigliere D'Amato, non ha alcun rilievo e non prova alcunché, se non la circostanza che l'odierno invitato promuovesse oltre alla cultura e la solidarietà tra i popoli anche un serio impegno politico e ciò nel pieno esercizio dei diritti costituzionalmente riconosciuti, garantiti e promossi nel nostro ordinamento giuridico». Nell'evidenziare la lacunosità del quadro probatorio, che si fonderebbe su un'inammissibile inversione del relativo onere e su dichiarazioni di soggetti terzi prive di qualsivoglia pregio giuridico, si mette in luce che non vi è alcuna falsa attestazione operata dallo Schiavetti rispetto alla realizzazione dei progetti finanziati. Al contempo, per quanto attiene all'elemento soggettivo, si ritiene che il fatto che la documentazione fosse stata tutta conosciuta e vistata dall'Amministrazione erogatrice non possa che escludere la configurabilità del dolo o della colpa grave in capo al Sig. Schiavetti.

3.3. La difesa di Barbara Concutelli e dell'Associazione "Fondazione Italia-Amazzonia",

oltre a svolgere argomentazioni analoghe a quelle ora ricordate in ordine alla prescrizione e alla mancanza di prova del diritto azionato, nonché alla mancata valorizzazione delle iniziative, comunque, poste in essere dall'Associazione "Fondazione Italia-Amazzonia", evidenzia, in particolare che «*il fatto stesso che l'odierna deducente sia stata Presidente dell'Associazione beneficiaria, nonché socia dell'associazione RossoVerde - come la circostanza che il Dott. D'Amato e il Sig. Schiavetti siano stati tra i soci fondatori di entrambe le predette associazioni - dà conto di tutta una serie di elementi che, laddove correttamente considerati, dimostrano l'opposto di quanto ex adverso si ipotizza e chiariscono il perché delle rappresentate evidenze le quali, ad una lettura non attenta, potrebbero indurre ad conclusioni del tutto erranee e non corrispondenti al vero. Diversamente opinando, si giungerebbe a sostenere che a chi svolge attività politica dovrebbe essere precluso di fondare o promuovere organizzazioni di utilità sociale quale l'associazione della quale si discute, avente quale suo scopo sociale, in particolare, quello dello scambio culturale e di amicizia tra popoli, la cooperazione internazionale e la promozione di corsi,*

relazioni e scambi sulla tematica della cooperazione internazionale. ... con riferimento ad entrambi i finanziamenti, l'Associazione convenuta, ha dimostrato attraverso le relazioni finali sull'attività svolta e la relativa documentazione allegata - presenti nel fascicolo istruttorio - il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici perseguiti e previsti e, dunque, la realizzazione delle attività ed iniziative per le quali i contributi sono stati concessi dalla Regione».

Si aggiunge, altresì, anche ai fini di escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo che «nessuna delle circostanze in questa sede censurate - contrariamente a quanto sembrerebbe evincersi dalla conclusioni esposte dalla GdF e condivise dalla Procura - sia stata in qualche modo nascosta o occultata, considerato che si evincono, con chiarezza, dalla stessa documentazione presentata alla Regione e da quest'ultima analizzata e vistata prima di erogare le varie tranches di finanziamento: le contestazioni riguardano, infatti, proprio la asserita inidoneità della documentazione esibita dall'Associazione in occasione delle richieste di erogazione del contributo e, dunque, la documentazione conosciuta, accertata e vistata

dall'Amministrazione erogatrice. Tanto dimostra, in ogni caso, all'evidenza, la piena buona fede dell'Associazione e dei soggetti che hanno agito in nome e per conto della stessa: dagli atti del fascicolo non risulta minimamente, infatti, che sia stata posta in essere una condotta diretta a nascondere la situazione di asserita illiceità da cui poteva nascere l'obbligazione debitoria a loro carico, bensì tutto il contrario».

3.4. La difesa della convenuta Simona Sinibaldi, oltre a riproporre considerazioni analoghe a quelle sopra ricordate in ordine alla prescrizione del danno azionato, evidenzia in particolare che la stessa non è mai stata socia/associata né ha mai ricoperto cariche nelle predette due associazioni, né ha mai svolto attività politica direttamente o indirettamente, risultando, dunque, del tutto estranea alla gestione dei contributi in esame, avendo svolto *«sempre ed esclusivamente mansioni di addetta alla segreteria con carattere meramente esecutivo, senza alcun margine di autonomia e di discrezionalità nella determinazione dei contenuti, [eseguendo] le direttive di lavoro impartitele dal Consigliere D'Amato e dal Capo Segreteria Schiavetti. Ancor più in particolare, risulta per tabulas che la sig.ra*

Sinibaldi non abbia sottoscritto nessuno dei documenti finalizzati all'ottenimento dell'erogazione dei contributi regionali oggetto di indagine». Al contempo, nella prospettazione della difesa, le mansioni concretamente svolte e dettagliate nella memoria, escluderebbero la configurabilità dell'elemento soggettivo e del nesso di causalità rispetto alla causazione del danno azionato nell'odierno giudizio.

4. Giova ricordare che la trattazione in udienza pubblica del presente giudizio è iniziata nell'udienza del 28 aprile 2022, a seguito della dichiarazione di inammissibilità - operata con decreto n. 7/2022 - delle originarie istanze di rito abbreviato presentate dagli odierni convenuti, in quanto *"pur risultando tempestivamente prodotte, fornite del parere favorevole della Procura, nonché evidenzianti elementi per escludere il doloso arricchimento dei convenuti - in quanto, l'eventuale arricchimento prodotto dalle condotte imputate agli odierni convenuti non appare riconducibile direttamente alla sfera patrimoniale di quest'ultimi, ma eventualmente esclusivamente imputabile all'Associazione Rosso-Verde, soggetto giuridico non evocato in giudizio in quanto cessato - sono*

risultate, ad avviso del Collegio, volte, nella loro formulazione condizionata, a conseguire un risultato estraneo al presente rito e al perimetro di accertamento del Collegio, in quanto si vorrebbe conseguire una statuizione nel merito degli addebiti così come formulati, volta a circoscrivere la responsabilità azionata in capo ad uno solo degli originari chiamati, con conseguente inammissibilità delle stesse istanze".

L'avvio della discussione del presente giudizio è stato poi differito all'udienza pubblica del 20 giugno 2022, preliminarmente alla quale, il Collegio ha deliberato - con il decreto n.10/2022 - le nuove istanze di rito abbreviato presentate dalle parti, ritenendole anch'esse inammissibili. A seguito di concorde richiesta delle parti presenti di rinvio della trattazione del merito - al fine di assicurare la partecipazione in presenza di tutti gli avvocati difensori, essendo presente per delega per i convenuti D'Amato, Concutelli e Associazione "Fondazione Italia-Amazzonia", l'avv. Terracciano - la discussione è stata posticipata all'odierna udienza. Nell'imminenza di quest'ultima, le parti convenute, ad eccezione della difesa della convenuta Sinibaldi, hanno presentato un'istanza di revoca e/o modifica

del predetto decreto n. 7/2022, con successiva richiesta di differimento dell'odierna udienza. Nella camera di consiglio fissata per la data odierna antecedentemente all'odierna udienza pubblica, con provvedimento a verbale sono state rigettate entrambe le istanze, in quanto quella di revoca e/o modifica è stata ritenuta, per le motivazioni espresse in tale provvedimento da intendersi qui integralmente riportato, infondata nel merito.

5. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sia il rappresentante della Procura attrice che i difensori dei convenuti si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. L'avv. Terracciano ha depositato in udienza delle brevi note, illustrate in sede di discussione orale, acquisite agli atti e condivise dalle altre difese delle parti convenute, in ordine all'eccezione di prescrizione già formulata negli atti di costituzione. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti dei soprari ricordati convenuti, in quanto, come sopra già rappresentato, avrebbero concorso nella causazione di un danno erariale, pari ad euro 275.000, determinato dall'ipotizzata illecita percezione di contributi pubblici erogati dalla Regione Lazio, negli anni tra il 2005 e il 2008, all'Associazione "Fondazione Italia-Amazzonia Onlus", che, invece, sarebbero stati utilizzati indebitamente - a fronte dello sviamento posto in essere dagli odierni convenuti - per finanziare l'attività politica dell'associazione Rosso-Verde e del gruppo consiliare "Ambiente e Lavoro".

2. Preliminarmente il Collegio ritiene che l'eccezione di prescrizione, declinata da tutte le difese negli atti di costituzione, nonché ampiamente riproposta anche in sede di discussione orale, non appaia fondata. Elemento dirimente, infatti, come più ampiamente di seguito evidenziato, risulta la circostanza che l'erogazione dei contributi regionali è avvenuta sulla base di documentazione

giustificativa in larga parte alterata in modo da dissimulare l'inerenza della spesa rendicontata ai progetti presentati dall'Associazione "Fondazione Italia-Amazzonia Onlus".

2.1. Come, infatti, condivisibilmente evidenziato dalla Procura erariale già in sede di atto di citazione, il *dies a quo* della prescrizione può essere ancorato alla data del rinvio a giudizio penale (22.9.2011), termine che - per effetto della costituzione di parte civile della Regione, all'udienza del 2.6.2012 - è rimasto sospeso fino al deposito della sentenza che ha definito il giudizio, ovvero al 5.2.2016, con conseguente tempestività dell'azione contabile avuto riguardo alla notificazione dell'invito a dedurre avvenuta per tutti gli odierni convenuti alla data del 1.2.2021.

2.2. Al riguardo, in vero, le difese non appaiono cogliere nel segno sia ove ritengono di ricondurre il *dies a quo* alla data di erogazione dei contributi in esame (2005-2008) sia soprattutto ove negano efficacia interruttiva alla costituzione di parte civile nel processo penale incardinato nei confronti dei medesimi convenuti per gli stessi fatti in esame, dalle cui indagini è scaturito anche la citazione introduttiva del presente giudizio.

Come questa Sezione, infatti, ha avuto anche di recente modo di rilevare, «in presenza, come nella fattispecie all'esame, di danno scaturente da vicende di rilievo (anche) penale, il predetto occultamento deve ritenersi in re ipsa (in termini, tra le altre, Corte Conti, Sez. II, 23 marzo 2018, n. 189; id., Sez. III d'Appello, 4 maggio 2017, n. 213; id., Sez. giur. Toscana, 21 aprile 2016, n. 108; id., Sez. I, 27 gennaio 2015, n.80). L'esordio del termine quinquennale di prescrizione coincide allora con il momento della scoperta dell'illecito e dunque, per costante giurisprudenza contabile, con il rinvio a giudizio (così, tra le tante, Corte Conti, Sez. III d'Appello, n. 143/09; Corte Conti, Sez. I d'Appello, n. 317/08; Corte Conti, Sez. II d'Appello, n. 296/07) o, al più, con la precedente richiesta di rinvio a giudizio o altro atto di esercizio dell'azione penale (così, ex multis, Corte Conti, Sez. II 150 d'Appello, n. 189/2018 e n. 571/2016; Corte Conti, Sez. III d'Appello n. 213/2017; Corte Conti, Sez. Lombardia, n. 632/2010; Corte Conti, Sez. I, n. 56/07; Corte Conti, Sez. III, n. 10/02). Tutto ciò in quanto l'illecito diviene conoscibile, in tutti i suoi connotati essenziali, solo nel momento in cui, con la precisazione delle imputazioni penali, la fattispecie

riceve concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarla come produttiva di danno erariale, essendo ravvisabile, prima di questo momento, un oggettivo impedimento giuridico, e non di mero fatto, alla decorrenza della prescrizione (in termini, tra le tante, Corte Conti, Sez. giur. Lombardia, n. 109/2011; id., Sez. giur. Campania n. 2057/2011).

Sempre in tema di prescrizione dell'azione erariale, la consolidata giurisprudenza annette alla costituzione di parte civile, da parte dell'Amministrazione danneggiata, nel parallelo processo penale (avente ad oggetto gli stessi fatti vagliati in sede giuscontabile), efficacia interruttiva permanente nei confronti della Procura contabile (oltreché ovviamente nei confronti della medesima Amministrazione), efficacia interruttiva destinata, dunque, a valere per tutta la durata del medesimo processo ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., ovvero fino alla definitiva conclusione dello stesso (in termini, tra le altre, Corte Conti, Sez. II d'Appello, 5 febbraio 021, n. 30; id, Sez. II d'Appello, 27 settembre 2019, n. 346; id., Sez. I d'Appello, 2 marzo 2015, n. 200)».

2.3. Alla luce di tali principi non può che ribadirsi che la piena azionabilità da parte della Procura

della pretesa risarcitoria in esame non poteva che aversi al momento del completo disvelamento delle condotte rilevanti, avvenuto con il ricordato rinvio a giudizio. A ciò si aggiunge che l'operare anche nella fattispecie in esame dell'effetto interruttivo permanente dell'avvenuta costituzione di parte civile nel correlato processo penale non può essere messo in dubbio dall'evocato, in sede di discussione orale e di note d'udienza, orientamento della Corte di Cassazione esplicitato nell'ordinanza n. 2694/2021. Differentemente da quanto argomentato dalle difese, ovvero che la costituzione di parte civile sarebbe inidonea sul piano generale ad interrompere la prescrizione, infatti, la predetta pronuncia si limita a ribadire il perimetro applicativo del comma 3 dell'art. 2947 c.c., confermando la limitata inferenza della disciplina penalistica della prescrizione su quella civilistica della prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito considerato dalla legge anche come reato.

Tale inferenza si traduce esclusivamente, ai sensi della predetta disposizione codicistica, nell'applicazione del termine prescrizionale penalistico del reato, solo ove più ampio dei cinque

anni previsti dal comma 1 del medesimo articolo, al diritto al risarcimento, con la coerente conseguenza che *«le eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato non rilevano ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno»*. Ciò, in quanto *«ai fini del diritto al risarcimento del danno da reato, in sede civile, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenze fra le due discipline, ciò che esclude la rilevanza dell'avvenuta costituzione di parte civile»*.

Tale ultima affermazione, su cui le difese fanno leva, va letta alla luce dei principi sopra ricordati e del percorso motivazionale della sentenza delle Sez. Unite n. 1479/1997, a cui l'ordinanza in esame espressamente si richiama. Con la conseguenza che l'eventuale costituzione di parte civile non ha "rilevanza civilistica", nel caso si voglia far valere in quest'ultima sede, per il tramite della predetta costituzione, cause interruttive della prescrizione del reato.

2.4. Tale conclusione appare, del resto, pienamente conforme all'elaborazione pretoria, avvenuta in sede

contabile in epoca ormai risalente, sul tema in esame. Proprio in sede di confutazione di un orientamento minoritario volto a sostenere l'inidoneità della costituzione di parte civile ad interrompere la prescrizione, si è condivisibilmente rilevato in modo icastico che: «quale che sia la natura - privatistica (risarcitoria, di matrice contrattuale per alcuni, di matrice extracontrattuale per altri), pubblicistica (sanzionatoria) o speciale ("pubblica-risarcitoria") - dell'illecito amministrativo/contabile, l'osteggiato indirizzo non appare persuasivo, in quanto sembra perdere di vista il dato basilare e di partenza della vicenda sub iudice, rappresentato dal danno patrimoniale patito, nelle sue varie componenti, dall'amministrazione: tale danno è ontologicamente unitario nella sua "fattualità", sia che a recuperare lo stesso si attivi l'amministrazione attraverso la costituzione di parte civile in un giudizio penale (o attraverso una autonoma azione civile), sia nel caso in cui l'azione recuperatoria venga attivata dalla magistratura contabile. In altre parole, la duplice e concorrente legittimazione attiva all'azione recuperatoria in capo al giudice ordinario e quello contabile, non "moltiplica" né "sdoppia" l'unitarietà

del credito pubblicistico, che resta unico perché unico è il danno arrecato alle casse erariali. Le lievi differenze di regime (processuale più che sostanziale) tra l'azione civile di danno e l'azione giuscontabile sono frutto di scelte legislative aventi una loro intrinseca ratio (si pensi al potere riduttivo dell'addebito), ma non intaccano la suddetta ontologica unitarietà (ed unicità) del danno che si intende recuperare attraverso le due concorrenti azioni, le quali, proprio perché afferenti la medesima lesione, incontrano il limite, sopra richiamato, del divieto di doppia condanna per il medesimo danno. Da tale unitarietà del fatto dannoso discende la idoneità dell'azione civile in sede penale ad interrompere la decorrenza della prescrizione dell'unitario credito parallelamente (o successivamente) azionato in sede giuscontabile» (Sez. giur. Lombardia sentenza n. 1478/2003).

L'eccezione di prescrizione è, dunque, palesemente infondata, potendosi passare all'esame del merito.

3.La prospettazione della Procura può, ad avviso del Collegio, trovare pieno accoglimento, salvo, in base di quanto di seguito evidenziato, per quanto attiene alla posizione della convenuta Simona Sinibaldi.

3.1. Al riguardo, in primo luogo va disattesa

l'eccezione, posta trasversalmente da tutte le difese, che l'irragionevole durata dell'istruttoria avrebbe leso il diritto di difesa costituzionalmente garantito dei convenuti.

Nel caso di specie, infatti, la domanda azionata si fonda su una solida base documentale, integralmente versata in atti, rispetto alla quale le parti avrebbero compiutamente potuto controdedurre o contestare, in riferimento alla rendicontazione delle singole spese, l'erroneità del percorso argomentativo della Procura o, a monte, dell'analisi di dettaglio svolta dalla Guardia di Finanza, nella relazione richiamata in citazione.

3.2. Al contempo, al fine di superare le ulteriori eccezioni poste dalle difese volte a contestare il 'valore probatorio' delle predette acquisizioni documentali e degli esiti degli accertamenti svolti dalla P.G. in sede di indagini penali, poi acquisiti agli atti di questo giudizio per il tramite degli ulteriori approfondimenti svolti dalla G.d.F. su delega della Procura contabile, non possono non richiamarsi i noti principi che caratterizzano la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla possibilità per il giudice contabile di procedere ad una propria valutazione delle acquisizioni

istruttorie del procedimento penale per accertare gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, senza che le stesse debbano essere previamente "validate" nella sede dibattimentale del giudizio penale. Già antecedentemente al nuovo c.g.c., le Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n. 28/QM/2015, hanno affermato che: *«In realtà, ogni tentativo di applicazione analogica di principi processualpenalistici al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti si porrebbe, in primo luogo, in patente contrasto con la precisa opzione del legislatore che ha inteso integrare la disciplina del giudizio di responsabilità nell'ambito del processo civile. Il rinvio dinamico contenuto nell'art. 26 del R.D. 1038 del 1933, infatti, si fonda su di un essenziale esigenza sistematica, legata principalmente alla natura dell'oggetto della cognizione, la responsabilità amministrativa che, con la sua struttura contrattuale-extracontrattuale, si inserisce nell'archetipo della responsabilità patrimoniale, a prevalente funzione risarcitoria - recuperatoria (cfr. Corte EDU, sent. del 13.05.2014, Rigolio vs Italia), in disparte alcune ipotesi di responsabilità sanzionatoria, anch'essa*

patrimoniale, che comunque non partecipano del carattere afflittivo della libertà personale. A ciò si aggiunga l'evidente diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa (la libertà del singolo e la pretesa punitiva dello Stato ex art. 27, Cost.), e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (patrimonio privato ed erariale), valori che conformano, differenziandoli, gli standard delle prove e dei mezzi di ricerca delle stesse, ed in ultima analisi la c.d. "regola di giudizio". Infatti, durante l'istruttoria contabile si raccolgono tutte le fonti di prova, alcune di valore meramente indiziario, che spessissimo possono determinare l'esito del giudizio: la distinzione tra elemento, indizio di prova e prova, tende quindi a sfumare, divenendo quasi impalpabile in un processo il cui esito può essere determinato anche dall'operare di presunzioni e da canoni di giudizio di natura probabilistica. Infatti, sempre la differente natura dei valori in gioco nei due tipi di processo (libertà e patrimonio) segna l'essenziale distinzione tra il processo penale e quello civile, che è - come detto - la regola probatoria. Nel processo penale, infatti, vige la regola della prova "oltre il ragionevole

dubbio" (art. 533 c.p.p.; cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese); nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non" (artt. 115 e 116 c.p.c.; in questo senso v.: Cass. 16.10.2007, n. 21619; Cass. 18.4.2007, 17 n. 9238; Cass. 5.9.2006, n. 19047; Cass., 13/07/2006, n. 295; Cass. 4.3.2004, n. 4400; Cass. 21.1.2000 n. 632; Corte giustizia CE, 15/02/2005, n. 12), giudizio che si basa sugli elementi di convincimento disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana), la cui attendibilità va verificata sulla base dei relativi elementi di conferma (c.d. evidence and inference nei sistemi anglosassoni)».

Tali principi, che appaiono pienamente attuali anche nell'architettura del c.g.c., sono stati ribaditi anche dalla giurisprudenza contabile più recente, che non ha mancato di evidenziare come «secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (si vedano, per tutte, Sez. I App., sent. n. 141/2019, n. 68 del 13.2.2018; Sez. II d'App., sent. n. 246 del 26.4.2017), il giudice contabile, a differenza di quello penale, può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, ivi compresi quelli che

provengono dal processo penale. Nel giudizio contabile, infatti, possono essere utilizzati come indizi tutti gli elementi acquisiti in sede penale, nel corso delle indagini preliminari, ancorché non confermati in sede dibattimentale, purché siano gravi, precisi e concordanti. Il convincimento del giudice contabile può, pertanto, liberamente formarsi anche sulla base degli elementi derivanti dalle indagini penali, che vengono in rilievo, nel giudizio per la responsabilità erariale, non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare, come presunzioni, anche ai sensi degli articoli 2727 e 2729 c.c. Il legislatore ha previsto un regime di circolazione degli elementi probatori tra vari processi (penale, civile, amministrativo e contabile), volto a non disperdere, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, l'attività compiuta dai vari plessi giudiziari, disciplinando la loro valenza a seconda del livello di accertamento raggiunto. Il Giudice, quindi, nell'ambito del giudizio di responsabilità, può porre a fondamento della decisione indizi e/o prove raccolte in giudizi celebratisi innanzi ad altri plessi giudiziari, ivi comprese le c.d. prove atipiche, ovvero innominate, in quanto non

espressamente previste dal codice di rito (gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletate in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi dal CTU, le informazioni dal medesimo assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse o altre parti), non sussistendo nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (cfr. Cass. civ. Sez. II, n. 5965 del 2004 e Cass. civ. Sez. III, n. 1954 del 2003; Corte conti, Sez. II App. n. 52 del 2014, n. 152 e n. 1101 del 2016; Sez. I App. n. 141/2019); realtà confermata, per il giudizio di responsabilità, dall'art. 94, comma 4, c.g.c.. In base a dette prove, il Giudice forma il proprio libero convincimento, 13 SENT. 166/2020 ex artt. 94 e 95 c.g.c., fornendone adeguata motivazione (ex multis, Cass. n. 626/2016 e n. 840/2015), che evidenzia il percorso logico e giuridico che lo ha condotto alla decisione, senza che ciò implichi la necessità della dettagliata confutazione di tutte le prove e/o argomentazioni

contrarie» (così Corte conti II Sez. Ap. sentenza n. 166/2020).

3.3. Ad avviso del Collegio appare particolarmente dirimente la circostanza che le difese non abbiano operato alcuna contestazione in ordine ai singoli sviamenti emergenti dalla documentazione giustificativa relativa ai contributi ricevuti dall'Associazione "Fondazione Italia-Amazzonia Onlus", nel periodo 2005-2008, nell'ambito del programma pubblico di promozione e sostegno delle iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo di peculiare interesse per la Regione relativamente ai seguenti importi:

- € 70.000,00 stanziato con L. R. n. 10/2005 per la realizzazione di un progetto di ricerca e divulgazione delle culture delle popolazioni amazzoniche;

- € 205.000,00 stanziato con L. R. n. 5/2006 per la realizzazione di iniziative di conoscenza, solidarietà e difesa della cultura delle popolazioni indio-amazzoniche.

Come correttamente evidenziato dalla Procura, tali contributi erano normativamente vincolati al perseguimento dei predetti scopi e l'erogazione del finanziamento era prevista a titolo di rimborso delle

spese inerenti, previa presentazione da parte del beneficiario di apposita rendicontazione e documentazione giustificativa.

La natura vincolata dei contributi in parola consente di evidenziare l'assoluta centralità che riveste nel presente giudizio lo sviamento delle relative risorse, che emerge *per tabulas* dalle alterazioni della documentazione giustificativa in atti, nonché di ritenere non significative le circostanze meramente allegate dalle difese, in ordine alla realizzazione da parte dell'Associazione convenuta di alcuni degli interventi finanziati, in quanto come emerge sempre dalla documentazione in atti, i relativi giustificativi di spesa contengono dati e quantità non veritiere del tutto insufficienti a fondare una valutazione in termini di positiva realizzazione dei progetti finanziati.

4. A ciò si aggiunge la necessaria valorizzazione di un ulteriore elemento evidenziato dalla Procura contabile e che milita in modo rilevante nel supportare l'impianto accusatorio: alla possibilità di svolgere un qualsivoglia apprezzamento in termini di parziale realizzazione dei progetti finanziati osta la preordinata commistione soggettiva tra associazione "Fondazione Italia-Amazzonia Onlus" e

associazione RossoVerde-Sinistra Europea, nonché la promiscuità della gestione e la sovrapposizione delle iniziative, intraprese nel periodo considerato, atte a dissimulare l'effettivo beneficiario dei fondi e l'utilizzo di fondi pubblici per meri interessi privati che non potevano con questi essere sovvenzionati.

4.1. Tale commistione emerge chiaramente nella documentazione giustificativa presentata in sede di rendicontazione. A titolo meramente esemplificativo del *modus operandi*, si possono richiamare le spese sostenute per il materiale pubblicitario dell'evento del 4.12.2005 (allegati 156 e ss. relazione P.G. e G.d.F.): attraverso un'alterazione dell'oggetto delle fatture sono state rendicontate dall'associazione "Fondazione Italia-Amazzonia Onlus" spese sostenute per pubblicizzare l'evento fondativo "Nasce Rosso Verde" dell'Associazione ROSSO VERDE (manifesti, annunci su quotidiani, tutti versati in atti) e, al contempo, è stata allegata in sede di rendicontazione la locandina di un evento che sarebbe stato organizzato nello stesso luogo dall'Associazione "Fondazione Italia-Amazzonia Onlus", dal titolo "La difesa delle popolazioni amazzoniche e della loro cultura". Entrambi gli

eventi avrebbero visto come partecipante ed interventore, come si evince dalle relative locandine il dott. Alessio D'Amato.

5. Analoghe "commistioni" e sviamenti delle risorse risultano provate in riferimento alle altre spese rendicontate, rispetto alle quali, non essendovi peraltro contestazione specifica da parte delle difese convenute, può rinviarsi all'analitica analisi, da intendersi qui integralmente richiamata, svolta nella relazione della G.d.F. in atti, dalla cui documentazione si evince che la quasi totalità dei fondi ricevuti dalla "Italia Amazzonia Onlus" siano stati utilizzati per finalità diverse da quelle proprie del progetto e della fondazione. Dal che il Collegio ritiene condivisibile la quantificazione proposta dalla Procura contabile del complessivo danno azionato per l'importo di euro 275.000,00, risultanti dalla sommatoria dei contributi ricevuti sulla base della l.r. n. 5/2006 (euro 205.000,00) e della l.r. n. 10/2005 (euro 70.000,00). Peraltro, tale quantificazione, pari al totale dei contributi riconosciuti dalla Regione alla predetta associazione, appare trovare ulteriore conferma nella circostanza che, pur ammettendo sulla base delle mere allegazioni delle difese, che una minima parte sia

stata impiegata per finanziare spese riconducibili all'attività istituzionale della Fondazione Italia - Amazzonia Onlus, tali attività non sono assolutamente sufficienti a giustificare l'erogazione dei contributi in argomento, in quanto vincolati, dalle norme regionali sopra richiamate, alla realizzazione di determinati obiettivi (contributo ex l.r. n. 10/2005 finalizzato al completamento del "Progetto di ricerca e divulgazione delle culture delle popolazioni amazzoniche"; contributo stanziato ex l. r. n. 5/2006 per la realizzazione di iniziative di conoscenza, solidarietà e difesa della cultura delle popolazioni indio-amazzoniche).

6. Ciò posto in ordine all'accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dell'elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, occorre ora valutare il concorso degli odierni convenuti nella causazione dello stesso.

Al riguardo, come condivisibilmente evidenziato dalla Procura contabile, dalla documentazione giustificativa versata in atti, una volta ricostituita nel suo autentico contenuto, dimostra -

nel contenuto e nelle modalità "manipolative" poste in essere - che «la presentazione dei progetti da parte dell'associazione "Fondazione Italia Amazzonia Onlus" ai fini dell'assegnazione dei contributi regionali ha costituito il mero pretesto e al contempo il modo per far gravare sul bilancio regionale i costi per le attività di propaganda e promozione del progetto politico ed elettorale ideato e propugnato dal Consigliere D'Amato, Capo Gruppo di "Ambiente e Lavoro" oltre che Presidente dell'Associazione Rosso Verde, e che a ciò fosse preordinata la gestione delle due associazioni da parte di D'Amato, Concutelli e Schiavetti».

6.1. Ad avviso del Collegio, le condotte che risultano rilevanti nella causazione del danno in esame sono riconducibili ai convenuti Concutelli, Schiavetti e D'Amato, nonché all'Associazione "Fondazione Italia Amazzonia Onlus", ancora formalmente esistente, quale "veicolo" attraverso il quale i predetti soggetti hanno richiesto ed ottenuto contributi regionali in esame con vincolo di destinazione per poi sviarli per finanziare le attività dell'Associazione Rossoverde. Si passa di seguito a richiamare gli elementi più significativi per inquadrare l'apporto dei singoli soggetti, come

indicati nella citazione della Procura.

6.2. Per quanto riguarda la posizione della convenuta Concutelli, la stessa, in qualità di Presidente con poteri di rappresentanza della "Fondazione Italia - Amazzonia Onlus" dal 27.02.2006, ha attestato l'avvenuta realizzazione del progetto finanziato dalla Regione con L.R. n. 5/2006 e ha presentato fraudolentemente una rendicontazione sostanzialmente fittizia corredata da fatture non veritiere per spese prive di inerenza e in taluni casi materialmente contraffatte. La stessa è stata, altresì, socia fondatrice dell'Associazione ROSSOVERDE-Sinistra Europea, della quale si presentava come referente nei rapporti con i fornitori, ai quali richiedeva di intestare le fatture secondo le modalità sopra ricordate. Peraltro, nella propria memoria di costituzione la stessa appare ammettere che quota parte - pari ad euro 69.875,57 - del finanziamento concesso ai sensi della L.R. n. 5/2006, potrebbe ritenersi essere stato erroneamente liquidato dalla Regione, come da quest'ultima comunicato con nota del 2010 in atti, dichiarandosi disponibile alla restituzione di tale somma, ove non prescritta.

6.3. In merito alla posizione di Egidio Schiavetti, lo stesso nella qualità di socio fondatore della

associazione "Fondazione Italia - Amazzonia Onlus", nonché componente del Consiglio direttivo nominato Segretario con poteri di rappresentanza dal 04.07.2005 al 27.02.2006 - ha attestato l'avvenuta realizzazione del progetto finanziato dalla Regione con L.R. 10/2005 e presentando fraudolentemente - ai fini dell'indebita liquidazione - una rendicontazione sostanzialmente fittizia corredata da fatture non veritiere per spese prive di inerenza e in taluni casi materialmente contraffatte. Lo stesso è stato, altresì, socio fondatore e referente dell'Associazione ROSSOVERDE-Sinistra Europea, attraverso la quale si ingeriva nella gestione dei contributi - anche in via di fatto - sia attraverso la volontaria e consapevole commistione gestoria tra le due associazioni (agendo in rappresentanza di entrambi gli enti) sia richiedendo ai fornitori di intestare le fatture secondo le modalità sopra indicate, concorrendo a porre in essere i presupposti per l'illegittima percezione dei contributi regionali e a disporre in modo diverso da quello preventivato così distogliendo le risorse pubbliche dalle finalità cui erano preordinate. Inoltre, il predetto al contempo funzionario Regionale e capo segreteria del Gruppo Consiliare presieduto da D'Amato, in palese

conflitto di interessi e venendo meno all'obbligo di fedeltà - spendendo tali qualità e utilizzando la sede del Gruppo consiliare (articolazione /organo interno dell'assemblea regionale) come punto di riferimento delle attività svolte per le associazioni in discorso, nonché per la consegna dei beni e per i contatti con i fornitori - ha con la propria condotta attiva ed omissiva illecitamente fatto gravare sul bilancio regionale spese e costi privi di alcun interesse pubblico e generale pur sapendo che avrebbero dovuto essere invece sostenuti in definitiva dal Gruppo Consiliare in discorso e dallo stesso D'Amato con fondi propri e non già dell'amministrazione di appartenenza, ponendo in essere una gravissima deviazione modale dai canoni di condotta fissati dall'ordinamento giuridico oltre che in violazione dei principi di trasparenza, buon andamento, imparzialità.

6.4. Per quanto attiene alla posizione di Alessio D'Amato, lo stesso, nel periodo in analisi, ha ricoperto i ruoli di socio fondatore della Associazione "Fondazione Italia - Amazzonia Onlus", Vice Presidente della stessa dal 17.11.2004 dal 27.02.2006 (data successiva all'assegnazione per primo finanziamento) e poi Presidente Onorario oltre

che contemporaneamente socio fondatore e Presidente con poteri di rappresentanza dell'Associazione Rosso Verde dal 10.10.2005 al 10.5.2018 e Presidente del Gruppo consiliare "Ambiente e Lavoro" da lui costituito in data 5.10.2005. Lo stesso è stato, altresì, consigliere regionale e capogruppo del Gruppo consiliare "Ambiente e Lavoro" in rapporto di servizio onorario, in palese conflitto di interessi e venendo meno al dovere fedeltà - spendendo tali qualità e dando indicazione di utilizzare la sede del Gruppo consiliare (articolazione /organo interno dell'assemblea regionale) come punto di riferimento per le attività dalle associazioni di cui era dominus - ha fatto gravare sul bilancio regionale spese e costi privi di alcun interesse pubblico e generale, che avrebbero dovuto essere invece sostenuti in definitiva dal Gruppo Consiliare in discorso e da lui stesso con fondi propri e non già dell'amministrazione di appartenenza, ponendo in essere una deviazione modale dai canoni di condotta fissati dall'ordinamento giuridico quale rappresentante dei cittadini regionali oltre che in violazione dei principi di trasparenza, buon andamento, imparzialità.

6.5. Preliminarmente, prima di tornare sull'analisi

della rilevanza delle condotte dei convenuti ora richiamati, il Collegio ritiene non condivisibile la prospettazione della Procura relativa alla rilevanza dell'apporto causale della condotta della convenuta Sinibaldi. Tenuto, infatti, conto del ruolo ricoperto di addetta alla segreteria e di referente nei rapporti con i fornitori, la stessa, come condivisibilmente evidenziato dalla propria difesa, ha sempre svolto funzioni meramente esecutive, come emerge dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze delle indagini svolte, dalle quali si evidenzia che la stessa non appare aver partecipato alle condotte volte alla presentazione delle false rendicontazioni, essendosi limitata ad indicare ai fornitori le istruzioni provenienti dai soggetti aventi poteri decisori. Ciò, pur non potendosi escludere che la stessa fosse comunque informata del "sistema" in essere, ad avviso del Collegio, porta ad escludere che la sua condotta possa considerarsi causalmente significativa nella produzione del danno in esame.

6.6. Di contro, come sopra già rilevato, la prospettazione attorea risulta pienamente condivisibile per quanto riguarda il ruolo svolto dai convenuti Concutelli, Schiavetti e D'Amato. La

documentazione versata in atti, infatti, ed in particolare le rendicontazioni prodotte, con le relative documentazioni giustificative alterate, dimostrano l'apporto diretto nella causazione del danno in esame da parte dei convenuti Concutelli e Schiavetti, indipendentemente dalla ricostruzione attorea, fondata sugli approfondimenti svolti dalla P.G. e dalla G.d.F., volta a delineare un vero e proprio «preordinato "sistema" decettivo con finalità distrattive».

6.7. Al contempo, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del convenuto D'Amato, la documentazione versata in atti dimostra ex se il rilevante coinvolgimento dello stesso nella causazione del danno in esame, indipendentemente dall'esercizio diretto o meno di poteri gestionali nell'ambito dell'Associazione "Fondazione Italia - Amazzonia Onlus". Al riguardo non possono non richiamarsi tutte le pubblicazioni di manifesti e/o annunci sui quotidiani relative ad iniziative politiche dal medesimo organizzate o che lo vedevano tra gli interventori. A titolo esemplificativo possono richiamarsi (dalla documentazione allegata alla relazione G.d.F. e P.G.):

- allegati 78-79 (nonchè 133-135), tra le cui stampe

realizzate, tutte riconducibili all'attività politica del movimento RossoVerde, ne risultano alcune riferite direttamente alla persona del convenuto, come i manifesti/opuscoli relativi agli stanziamenti regionali per alcuni complessi di case popolari, in cui il D'Amato informa in prima persona (sottoscrivendo l'opuscolo) degli interventi operati chiedendo il voto per i candidati dell'Associazione Rossoverde (specificando altresì «che presiedo») presenti nelle liste dei Verdi per la pace per le elezioni del 9 e 10 aprile 2006; analoghi elementi possono ricavarsi dai manifesti realizzati per le stesse elezioni in cui viene dato conto delle norme regionali approvate «grazie al consigliere Alessio D'Amato» per i precari della sanità, per aumentare gli stanziamenti per la sicurezza sul lavoro, in materia di conflitto d'interessi e per il potenziamento del Museo storico della Liberazione di Roma;

- allegato n. 128 - stampe ad oggetto "Finalmente le pensiline su via delle Galline Bianche", ove si rappresenta che "la Regione Lazio su proposta del Consigliere Alessio D'Amato ha finanziato...";

- allegato n. 162 relativo alla citata manifestazione "Nasce Rossoverde" presso il cinema Capranichetta di

Roma, ove nel relativo poster si legge "con Alessio D'Amato".

Questi tre esempi dimostrano plasticamente, in via documentale, il diretto coinvolgimento del convenuto, essendo stati i predetti materiali facenti diretto riferimento alla sua persona pagati con fondi relativi a spese rendicontate dall'Associazione "Fondazione Italia - Amazzonia Onlus". A ciò si aggiunge che, senza dubbio, milita, su un piano più generale, a favore della tesi della Procura erariale, la circostanza che il convenuto svolgesse il ruolo di Presidente con poteri di rappresentanza dell'Associazione RossoVerde dal 10.10.2005 al 10.5.2018. Ebbene, essendo la quasi totalità del materiale in atti relativo all'attività di quest'ultima Associazione lo stesso doveva essere consapevole, in quanto svolgente un ruolo gestorio di quest'ultima associazione, che le relative spese non gravavano sui fondi dell'associazione da lui presieduta, ma su quella che veniva indicata nelle relative fatture.

7. Alla luce delle risultanze documentali in atti, dunque, le condotte dei tre suddetti convenuti hanno concorso alla causazione del danno azionato, derivante dalla sistematica distrazione dei fondi

riconosciuti per il perseguimento di specifiche iniziative da parte dell'Associazione "Fondazione Italia - Amazzonia Onlus", per il pagamento di spese inerenti l'attività politica svolta dall'Associazione RossoVerde.

7.1. Per quanto attiene, infine, l'elemento soggettivo, come correttamente evidenziato dalla Procura contabile, le modalità di svolgimento della predetta attività decettiva, nonché la pluralità di condotte sviative documentate in atti, sorreggono pienamente un'imputazione a titolo di dolo, con la correlata responsabilità in solido tra i predetti tre convenuti, che, per i ruoli ricoperti e le correlate responsabilità gestorie nelle associazioni coinvolte, erano pienamente e reciprocamente consapevoli delle loro condotte finalizzate all'indebita percezione e sviamento dei contributi regionali in analisi.

8. In ordine alla quantificazione del danno, tenuto conto che l'amministrazione danneggiata non ha posto in essere nell'ampio lasso temporale intercorso dall'emersione delle predette criticità iniziative volte a tentare il recupero delle somme illegittimamente corrisposte, considerato che tale inerzia, unitamente al significativo protrarsi

dell'istruttoria condotta dalla Procura erariale, non possono ridondare in un aggravamento della responsabilità degli odierni convenuti, il Collegio ritiene di non disporre la rivalutazione delle somme erogate e oggetto della presente condanna per l'importo complessivo pari ad euro 275.000,00 (duecentosettantacinquemila/00), ma la sola corresponsione degli interessi legali sulla somma decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.

9. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall'amministrazione creditrice, e cioè, dalla Regione Lazio, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) c.g.c.

10. Alla soccombenza e alla conseguente condanna dei convenuti Associazione "FONDAZIONE ITALIA-AMAZZONIA Onlus", Barbara Concutelli, Egidio Schiavetti e Alessio D'Amato segue l'obbligo, per gli stessi, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **79255** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie parzialmente la domanda attrice, e per l'effetto:

- assolve la convenuta Simona Sinibaldi, come in atti generalizzata, da ogni addebito di responsabilità in relazione ai fatti posti a fondamento della richiesta di risarcimento attorea; liquida il rimborso delle spese legali a favore della predetta convenuta, nella misura complessiva di € 3.000,00 (tremilaeuro/00);
- condanna in via solidale i convenuti Associazione "FONDAZIONE ITALIA-AMAZZONIA Onlus", Barbara Concutelli, Egidio Schiavetti e Alessio D'Amato, come in atti generalizzati, al pagamento dell'importo complessivo pari ad euro 275.000,00 (duecentosettantacinquemila/00), oltre interessi legali sulla somma decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo;
- le spese di giudizio, da versare allo Stato, e da

liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, c.g.c., seguono la soccombenza.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30

giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio del 18

luglio 2022 e del 20 luglio 2022.

L'estensore

Il Presidente

Giovanni Guida

Tommaso Miele

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 1° settembre 2022

Il Dirigente

Luciana Troccoli

F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 1.200,85 (milleduecento/85)

Il dirigente
Dott.ssa Luciana Troccoli
F.to digitalmente